

LINEE GUIDA SULL'ASSENZA DALLE ATTIVITA' FORMATIVE E DIDATTICHE

Come riportato nell'art. 2 Ordinamento degli studi del bando del concorso di ammissione alla Scuola di specializzazione in psicologia della salute: La formazione specialistica dei laureati non medici ammessi alla Scuola si svolge a tempo pieno con la partecipazione alla totalità delle attività formative previste per la scuola di Specializzazione (lezioni, seminari, laboratori, supervisioni, esperienze pratiche guidate, tirocini, congressi, etc.). L'impegno richiesto per la formazione specialistica a coloro che risultano vincitrici/tori di una borsa di studio è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.

A partire **dall'anno accademico 2022-23** le attività formative e didattiche si svolgono completamente in presenza, salvo che non siano programmate in modo diverso dalla Scuola o si svolgano il sabato pomeriggio, che allo stato attuale non consente attività in presenza per mancanza di spazi idonei.

Qualora la specializzanda/o non fosse in grado di presenziare fisicamente alla attività programmata - stante la disponibilità del docente e di mezzi informatici idonei - tale attività può essere seguita eccezionalmente a distanza. Tale evenienza sarà annotata nel diario del docente e conteggiata dalla Direzione come assenza.

Il regolamento didattico all'art. 7 (Valutazione del Percorso Formativo) approvato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione nella seduta del 13.10.2020 prevede che "Per essere ammesso a sostenere l'esame finale annuale, l'allievo deve aver frequentato almeno il 75% delle lezioni, dei laboratori, delle attività di tutoring, oltre naturalmente ad essere in regola con la frequenza prevista per le attività formative professionalizzanti. Le assenze devono essere recuperate entro l'anno di corso in cui si sono verificate e prima dell'esame di profitto per il passaggio all'anno successivo o per l'ammissione all'esame finale. Con l'esclusione del tirocinio, è consentito recuperare sino ad un massimo di cinquanta ore di assenza tramite la partecipazione a convegni, congressi, corsi e seminari. Tali attività devono essere approvate dal Consiglio della Scuola, in quanto coerenti con gli obiettivi formativi e corrispondenti a quanto deliberato in relazione al riconoscimento delle attività di aggiornamento e formazione autonoma.

Tutte le altre assenze che non rientrino nelle fattispecie precedenti sono considerate ingiustificate e - qualora ne ricorressero i presupposti - devono essere necessariamente e preventivamente autorizzate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, che valuterà di volta in volta che esse non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Norme transitorie: in relazioni agli anni accademici precedenti le presenze online saranno ritenute ammissibili e sostitutive a tutte gli effetti di quelle in sede, per tutti i periodi in cui tale eventualità era stata prevista dall'Ateneo.